

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 7 giugno 2024 e ritualmente notificato in data 14 giugno 2024, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio la sig.ra Pellegrino Rosa Giuseppa, come sopra generalizzata, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di **euro 37.136,44 (trentasettemilacentotrentasei/44)**, oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia, nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

II. L'azione dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla denuncia di danno erariale presentata in data 18 marzo 2024 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la Sicilia – Sezione operativa Territoriale di Trapani, nella quale si segnalava che il concessionario della ricevitoria lotto PA2987 sita in Paceco (TP) Pellegrino Rosa Giuseppa, non aveva provveduto a riversare in favore dell'Ente beneficiario proventi estrazionali del gioco del lotto per complessivi euro 50.136,64, relativi alle settimane contabili del 31 ottobre 2023 (per euro 27.719,40) e del 7 novembre 2023 (per euro 22.417,24)

La Procura erariale riferisce che dall'attività istruttoria è emerso che alla data della denuncia la sig. Pellegrino aveva provveduto a versare solamente l'importo di euro 5.000,00 nonostante le intimazioni a provvedere notificatele dall'Ufficio delle Dogane in data 21 novembre 2023, con l'avvio del procedimento di revoca della concessione della ricevitoria PA2987.

Detta revoca interveniva con atto prot. 1555 del 10 gennaio 2024, debitamente notificato all'interessata, non avendo trovato accoglimento le controdeduzioni

della Pellegrino. Alla revoca della concessione faceva seguito l'incameramento della cauzione prestata con fideiussione n. 96/23697008 del 1° gennaio 2023, pari ad euro 8.000,00 versati al ricevitore in data 18 gennaio 2024.

III. La procura erariale, ritenendo che il concessionario-ricevitore, avendo maneggio di denaro da riversare all'Erario, dovesse essere qualificato *agente contabile*, con tutte le conseguenze in termini di onere della prova e di obbligo restitutorio, ha notificato alla sig.ra Pellegrino Rosa invito a dedurre in data 10 aprile 2024. L'odierna convenuta ha conferito procura all'avvocato Vito Daniele Cimiotta, eleggendo domicilio presso quest'ultimo. Tuttavia, non ha esercitato alcuna difesa preprocessuale se non la mera richiesta di rateizzazione del debito. La Procura regionale, ritenuta la propria carenza di potere in merito alla suddetta richiesta ha comunicato il non luogo a provvedere.

Ritenuti sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa e, segnatamente, l'elemento psicologico del dolo e, in subordine della colpa grave, con atto di citazione depositato in data 7 giugno 2024 il Procuratore regionale ha tratto a giudizio la sig.ra Pellegrino Rosa per il risarcimento della somma residua – detratto l'importo della fideiussione incamerata – pari ad euro 37.136,44.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta che, benché regolarmente citata a giudizio con atto notificato presso il domicilio eletto non si è costituita.

II. Nel merito, la domanda attorea è fondata. Sussistono, infatti, tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità amministrativo-contabile, essendo il concessionario della raccolta del lotto un agente contabile, con maneggio di denaro, tenuto al riversamento all'erario di quanto riscosso: *“il concessionario della raccolta del lotto è colui che, in forza di una concessione-contratto, riscuote entrate ed esegue pagamenti per conto dello Stato (art. 1, L.2 agosto 1982, n.582) e, come tale, è inserito nell'apparato organizzativo pubblico per lo svolgimento di attività rette dalle regole proprie dell'azione amministrativa. La tesi del rapporto di servizio in senso lato è stata recepita dalla Corte costituzionale (sentenza 24 ottobre 2001, n.340) e più volte affermata da questa Corte (...)”* (Sez. I Appello, n.89/2019).

Trattandosi di obbligo restitutorio che grava sull'agente contabile, quest'ultimo può essere liberato solamente provando il caso di forza maggiore. Nel caso in specie, invero, la convenuta Pellegrino Rosa ha illecitamente trattenuto, senza fornire alcuna giustificazione in termini di forza maggiore, somme di pertinenza erariale che avrebbe dovuto riversare secondo scadenze temporali ben individuate nell'atto di concessione.

La ricostruzione della fattispecie da parte della Procura si appalesa precisa e puntuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della dolosa appropriazione di somme di pertinenza pubblica, restituite solamente in minima parte nonostante il sollecito dell'amministrazione delle Dogane e dei Monopoli.

Peraltro, la richiesta di rateizzazione del debito, avanzata in fase preprocessuale, depone per l'affermazione dell'obbligo restitutorio da parte della convenuta.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, condanna Pellegrino Rosa Giuseppa alla restituzione della somma di **euro 37.136,44 (trentasettemilacentotrentasei/44)**, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo pagamento.

Condanna, altresì, la convenuta, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che si liquidano in **euro 83,77 (ottantatre/77)**

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.

Presidente – estensore

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)